

## **CONDIZIONI GENERALI dell'Associazione VACO – mercato aziendale**

### **Articolo 1 – Definizioni/quadro generale**

- a) Agli effetti delle presenti Condizioni generali dell'Associazione VACO si intende per:
  - fornitore VACO: ogni impresa riconosciuta dall'Associazione VACO che nelle proprie offerte e nei propri contratti fa riferimento alle Condizioni generali della suddetta Associazione, applicandole alle proprie transazioni commerciali;
  - cliente: il soggetto (non consumatore finale) che riceve un'offerta dal fornitore VACO o che conferisce al fornitore VACO un incarico per la prestazione di servizi o la fornitura di beni.
- b) Le presenti condizioni si applicano alla realizzazione, al contenuto e all'esecuzione di tutti i contratti stipulati fra il fornitore VACO e il cliente per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi da parte del fornitore VACO.
- c) Salvo diverso accordo espressamente convenuto per iscritto, sono escluse le condizioni generali (d'acquisto) del cliente.

### **Articolo 2 - Offerta, contratto**

- a) Tutte le offerte e tutti i preventivi emessi dal fornitore VACO sono senza impegno e non vincolanti.
- b) I prezzi indicati dal fornitore VACO si intendono franco magazzino o franco sede del fornitore VACO, salvo diverso accordo scritto fra le parti. I prezzi quotati sono al netto di IVA e imposte governative, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Le eventuali spese supplementari per imballaggi ecc. non sono comprese nel prezzo e saranno addebitate separatamente dal fornitore VACO.
- c) Ad eccezione dell'acquisto dietro pagamento in contanti, il contratto fra il fornitore VACO e il cliente si perfeziona nel momento in cui il fornitore VACO conferma l'incarico per iscritto o procede all'evasione dell'ordine.
- d) Il prezzo di vendita può essere adeguato in seguito, ad esempio, a variazioni dei prezzi applicati da produttori o importatori e/o dei cambi di valuta. Qualora la variazione del prezzo si verifichi entro tre mesi dalla stipula del contratto, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro una settimana dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione della variazione stessa. Qualora la variazione del prezzo si riferisca a un contratto con un termine di consegna superiore ai tre mesi, il diritto di recesso non potrà essere esercitato.
- e) Il diritto di recesso dal contratto non può essere esercitato in caso di variazioni del prezzo determinate dalla legge, come imposte e tasse governative.

### **Articolo 3 – Consegna e termine di consegna**

- a) Salvo diverso accordo espressamente convenuto per iscritto, i termini di consegna e altri dati indicati dal fornitore VACO hanno un valore approssimativo e comunque mai tassativo nel senso dell'articolo 6:83, sub a, del codice civile olandese. In caso di superamento del termine di consegna presumibile, il cliente ha la facoltà di mettere in mora il fornitore VACO, per mezzo di lettera raccomandata. In tal caso, il cliente deve praticare un termine ragionevole entro il quale il fornitore VACO potrà comunque, e senza obbligo di risarcimento, adempiere gli obblighi contrattuali assunti. Con un termine ragionevole si intende un periodo di due mesi dalla scadenza del termine di consegna indicata.
- b) La fornitura di merci e/o servizi viene considerata effettuata non appena i beni sono disponibili per il ritiro o per la consegna, oppure nel momento in cui terminano le prestazioni comprese nel servizio.
- c) Il cliente è tenuto ad accettare la consegna in una data precedente a quella indicata dal fornitore VACO. Il fornitore VACO ha la facoltà di effettuare consegne ripartite e di fatturarle separatamente. Non è possibile annullare una consegna ripartita se in un ulteriore momento risulta impossibile evadere l'ordine completo.

### **Articolo 4 – Forza maggiore**

- a) Fatto salvo quanto stabilito in merito dalla legge e dalla giurisprudenza, con forza maggiore si intendono tutti gli eventi esterni non controllabili dal fornitore VACO che impediscono il normale adempimento di un'obbligazione, indipendentemente dal fatto che tale circostanza fosse prevedibile alla stipula del contratto. Tali eventi sono, ad esempio, scioperi di lavoro, carenza generale di materie prime, interruzioni non previste nelle forniture di ditte fornitrici o altri terzi di cui il fornitore VACO si serve, misure governative, malfunzionamenti generali della rete di alimentazione elettrica e problemi di trasporto generali.
- b) Il fornitore VACO può anche invocare la forza maggiore qualora la circostanza che impedisce l'adempimento (ulteriore) degli obblighi, si verifichi dopo la scadenza del termine in cui il fornitore VACO avrebbe dovuto adempiere gli obblighi assunti.
- c) In caso di forza maggiore persistente, il fornitore VACO ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di risarcimento dei danni.
- d) Durante il periodo di forza maggiore temporanea, gli obblighi di fornitura e gli altri obblighi in capo al fornitore VACO verranno sospesi senza intervento giudiziale; il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata della forza maggiore. Qualora il periodo della forza maggiore perduri per più di 3 mesi, ciascuna parte ha la facoltà di risolvere il contratto nel rispetto dell'articolo 4e, senza alcun obbligo di risarcimento dei danni nei confronti dell'altra parte.
- e) Nel caso in cui, all'insorgenza della causa di forza maggiore, il fornitore VACO abbia già parzialmente adempiuto le obbligazioni assunte o le possa adempiere soltanto parzialmente, il fornitore VACO potrà, rispettivamente, fatturare separatamente i beni già consegnati oppure effettuare una fornitura parziale ed emettere la fattura relativa. Questa disposizione non si applica quando la tranche già consegnata o disponibile per la consegna non ha valore autonomo.

### **Articolo 5 – Rischio, riserva di proprietà e diritto di ritenzione**

- a) Dal momento della consegna, il rischio per eventuali danni arrecati ai o dai beni e/o servizi sarà a carico del cliente. Il soggetto incaricato dell'organizzazione del trasporto si assume tale rischio all'inizio del trasporto, obbligandosi a stipulare una debita polizza assicurativa per il rischio stesso.
- b) Dall'atto della consegna fino al completo pagamento, il cliente è obbligato ad assicurare i beni forniti per mezzo di un'unica polizza contro i rischi usuali da stipularsi a proprie spese e a condizioni normali con una notaoria compagnia assicurativa.
- c) Tutti i beni consegnati e da consegnarsi in forza di uno specifico contratto di fornitura rimangono proprietà esclusiva del fornitore VACO fino al completo pagamento di tutti i crediti vantati o da vantarsi nei confronti del cliente, ivi compresi gli interessi e le spese di cui all'articolo 3:92, comma 2, del codice civile olandese. Ciò significa che il cliente acquista la proprietà dei beni pagati unicamente dopo aver corrisposto tutte le somme dovute al fornitore VACO e, quindi, anche i debiti per fatture diverse da quella emessa per i beni medesimi.
- d) Qualora il cliente non adempia tempestivamente agli obblighi di pagamento, il fornitore VACO ha la facoltà di risolvere il contratto di vendita senza formale messa in mora o intervento giudiziale e senza alcun obbligo di risarcimento dei danni. Il fornitore VACO ha inoltre la facoltà di ritirare i beni forniti. In tal caso, il cliente gli dovrà concedere libero accesso a tali beni.
- e) Fino a quando la proprietà dei beni forniti non è passata al cliente, quest'ultimo non è autorizzato a costituire pegno o altri diritti reali di garanzia sugli stessi. Il cliente può alienare i beni del fornitore VACO nell'ambito del normale esercizio della propria attività d'impresa.
- f) Beni presenti presso il cliente facenti parte del programma di fornitura fisso del fornitore VACO vengono considerati provenienti dal fornitore VACO, a meno che il cliente non dimostri che la loro provenienza è diversa (salvo prova contraria).
- g) Fino a quando il cliente non ha corrisposto al fornitore VACO tutte le somme contrattualmente stabilite, quest'ultimo può detenere beni del cliente e soddisfare i propri crediti sugli stessi, a meno che il cliente non abbia prestato sufficiente garanzia per tali crediti.

### **Articolo 6 – Pagamento**

- a) Salvo pattuizione contraria, tutte le forniture vengono effettuate dietro pagamento in contanti o con pagamento anticipato. Qualora si decida di deviare da questa regola, in linea di principio il termine di pagamento è pari a 14 giorni dalla data della fattura. Le parti possono tuttavia convenire per iscritto un termine di pagamento diverso. Il termine di pagamento concordato sarà un termine tassativo.
- b) Tutte le spese relative al pagamento sono a carico del cliente. I pagamenti vengono in primo luogo imputati alle spese, poi agli interessi scaduti e infine al capitale e agli interessi maturati. Qualora il debito capitale consista di più di una fattura, il pagamento verrà imputato alla fattura più antica/alle fatture più antiche, anche se il cliente ha indicato come causale del versamento un numero di fattura diverso.
- c) Il cliente che non effettua il pagamento entro il termine concordato, è considerato moroso anche senza formale messa in mora. In caso di mora, il cliente è tenuto al pagamento degli interessi sul capitale, pari all'1% al mese o parte di esso. Nel caso in cui il tasso degli interessi legali ex articolo 6:119a o ex articolo 6:119 del codice civile olandese sia superiore, il cliente è tenuto a corrispondere tale tasso d'interesse.
- d) Qualora il cliente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento, tutte le spese che il fornitore VACO deve ragionevolmente sostenere per ottenere la soddisfazione dei crediti in via extragiudiziale, saranno a carico del cliente. Le spese del recupero extragiudiziale sono determinate in 15% del capitale, a meno che il cliente non dimostri che le spese a danno del fornitore VACO sono inferiori.
- e) Qualora il fornitore VACO esiga in via giudiziale il pagamento o l'adempimento di qualsiasi altra obbligazione contrattuale, in caso di vittoria totale o parziale del fornitore VACO, il cliente è tenuto al pagamento di tutte le spese della procedura giudiziale realmente sostenute dal fornitore VACO, ivi compresi gli onorari di difesa, le spese del sequestro giudiziario e i diritti di cancelleria.

### **Articolo 7 – Conformità**

- a) Il fornitore VACO si adopera per eseguire il contratto nel miglior modo possibile e nel rispetto dei criteri di buona prassi professionale. Dopo la consegna il cliente è tenuto a controllare immediatamente la corretta esecuzione del contratto da parte del fornitore VACO. Ogni eventuale non conformità deve essere segnalata per iscritto, entro un termine idoneo di massimo 10 giorni lavorativi dalla consegna (termine di decadenza). Qualora non sia ragionevolmente possibile comunicare la non conformità entro il suddetto termine, il termine perentorio per la segnalazione è di 10 giorni lavorativi dal momento in cui il difetto è stato constatato o ha potuto essere constatato.
- b) Il cliente non ha diritto a sospendere un pagamento in seguito a un reclamo.
- c) In caso di reclamo tempestivo di cui all'articolo 7, sub a), il cliente concede al fornitore VACO la possibilità di esaminare la fondatezza del reclamo. Qualora il reclamo risulti fondato, il cliente concederà al fornitore VACO un termine ragionevole per la riparazione o la sostituzione del bene o del servizio fornito.
- d) Si precisa che il contratto fra le parti sarà considerato correttamente eseguito nel caso in cui il cliente non abbia effettuato tempestivamente il controllo o la segnalazione di cui all'articolo 7a. Nel momento in cui, alla consegna, il cliente pone per il corretto ricevimento, viene meno il suo diritto di reclamo relativo alla quantità e ai danni visibili dei beni consegnati. Evidenti errori di tipografia, di stampa o di ortografia in cataloghi o listini prezzo non producono diritti in capo al cliente.
- e) Il fornitore VACO garantisce sia l'integrità dei beni forniti in relazione all'importo del prezzo, sia la qualità del servizio prestato, tranne nelle seguenti situazioni:
  - il cliente non ha osservato le istruzioni o le prescrizioni impartite dal fornitore VACO o dal suo fornitore terzo;
  - l'utilizzo risulta essere diverso da quello normale;
  - i difetti sono causati dall'uso o dall'usura normale;
  - il cliente ha affidato a terzi il montaggio, la riparazione o la modifica del bene;
  - la natura o la qualità dei materiali utilizzati è stabilita in una norma governativa;
  - il cliente fornisce al fornitore VACO dei materiali o beni in conto lavorazione;
  - il cliente ha impartito istruzioni esplicite relative a materiali, beni e modalità di lavoro.
- f) In caso di sostituzione ai sensi dell'articolo 7, sub c) e sub e), i beni sostituiti diventano proprietà del fornitore VACO. Qualora il cliente abbia già preso in uso tali beni, il fornitore VACO ha la facoltà di addebitare al cliente un compenso per l'uso. Il compenso si riferisce al periodo in cui il bene è stato utilizzato dal cliente o da terzi e viene quantificato in base al prezzo d'acquisto, applicando la stessa proporzione che vi è tra la durata dell'utilizzo e la normale vita economica del bene.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

- a) La totale responsabilità del fornitore VACO si limita alla riparazione o sostituzione del bene fornito o all'annullamento del contratto. Il fornitore VACO non è tenuto a un ulteriore risarcimento (si esclude il risarcimento per danni consequenziali). Il cliente si assume le rivendicazioni di garanzia prestata da terzi (produttori o importatori).
- b) Il fornitore VACO, i suoi dipendenti e terze parti incaricate dallo stesso declinano ogni responsabilità per danni a persone, a cose o all'azienda del cliente e/o di terzi, causati da vizi di beni e/o servizi forniti dal fornitore VACO, a condizione che non si tratti di dolo o imprudenza volontaria.
- c) Il cliente manleva il fornitore VACO da qualsiasi pretesa di terzi in relazione a difetti nei beni o nei servizi forniti.
- d) La responsabilità del fornitore VACO si limita comunque all'importo della liquidazione assicurativa, se e per quanto la responsabilità è coperta da polizza assicurativa. Nel caso in cui manchi la copertura assicurativa o la compagnia assicurativa non proceda alla liquidazione, la responsabilità del fornitore VACO si limita al valore di fattura del bene e/o del servizio in questione.
- e) In caso di danni causati da un difetto in un articolo che non è stato prodotto o importato nell'UE dal fornitore VACO stesso, quest'ultimo provvederà a comunicare al cliente l'indirizzo del proprio fornitore terzo, del produttore o dell'importatore nell'UE. Qualora il fornitore VACO non sia (più) in grado di fornire tale indicazione o il bene difettoso sia stato prodotto o importato nell'UE dallo stesso fornitore, la sua responsabilità si limita a quanto stabilito dalla legge (art. 6:185-193 C.C. olandese), nonché dal presente articolo 8, sub a).

### **Articolo 9 – Sospensione e risoluzione**

- a) Il fornitore VACO ha il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto e di risolvere il contratto senza alcun obbligo di risarcimento dei danni, qualora:
  - il cliente non adempia o non abbia adempiuto tempestivamente o debitamente agli obblighi contrattuali;
  - dopo la conclusione del contratto, il fornitore VACO abbia fondato timore che il cliente non adempierà tempestivamente o debitamente agli obblighi assunti;
  - alla stipula del contratto il cliente debba prestare sufficiente garanzia per l'adempimento e tale garanzia non sia stata costituita o, a parere del fornitore VACO, in misura insufficiente;
  - si verifichino circostanze imprevedibili che impediscono al cliente di adempiere il contratto (fra cui l'insolvenza del cliente), ovvero circostanze imprevedibili tali da non poter ragionevolmente e razionalmente pretendere una continuazione invariata del contratto fra le parti.
- b) In caso di risoluzione del contratto, tutti i crediti vantati nei confronti del cliente diventeranno immediatamente esigibili; restano tutelate le pretese risarcitorie in capo al Fornitore VACO.

### **Articolo 10 – Diritto applicabile e controversie**

- a) Tutti i contratti stipulati con il fornitore VACO sono disciplinati dal diritto olandese. Si esclude espressamente l'applicazione della CISG o della Convenzione di Vienna.
- b) Qualsiasi controversia derivante dai contratti con il fornitore VACO deve essere devoluta al tribunale olandese della circoscrizione in cui il fornitore VACO ha sede, a meno che le disposizioni di legge non lo consentano.